ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/07/2014

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36422-sicilia-istituzione-dei-liberi-consorzi-e-delle-citt-metropolitane-l-r-24-marzo-2014-n-8-riflessioni-e-considerazioni-critiche

Autore: Sirna Cesare Augusto - Sirna Antonino - Sirna Marco

Sicilia. Istituzione dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane. L.r. 24 marzo 2014 n° 8. Riflessioni e considerazioni critiche

Sicilia. Istituzione dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane.
L.r. 24 marzo 2014 n° 8.
Riflessioni e considerazioni critiche

Con riferimento alla legge regionale individuata in oggetto si procede all'esame analitico delle sue disposizioni, nonché alle osservazioni relative al quadro normativo di ordinamento locale introdotto.

In ordine a detta iniziativa legislativa si richiama, con riferimento anche alla precedente legge regionale n° 7/13, il contributo dato con due articoli pubblicati nella Rivista on line "diritto.it" del 26 luglio 2013 "Regione Sicilia. Quale assetto istituzionale? Interventi legislativi riguardanti anche la materia elettorale. Effetti e valutazioni critiche"[1] e dell'11 dicembre 2013 "Regione Sicilia: istituzione delle Città metropolitane. Non sussistenza dell'obbligo. Per l'istituzione necessita legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale della Regione"[2].
Detti articoli, dei quali si fa richiamo in sede critica, sono stati debitamente oggetto di informazione ai competenti Soggetti politici (Presidente della Regione, Presidente dell'Assemblea Regionale e Gruppi dell'Assemblea Regionale).
L'esame procede secondo l'ordine degli articoli che compongono la legge, riportandone il testo ed evidenziano il contenuto delle disposizioni, le osservazioni e le critiche formulate.

Art. 1 Liberi Consorzi comunali.

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di 'liberi Consorzi comunali'.

2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale.

[1] Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "*Regione Sicilia: quale assetto istituzionale? Interventi legislativi riguardanti anche la materia elettorale. Effetti e valutazioni critiche.*" in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 26 luglio 2013 http://www.diritto.it/docs/35310-regione-sicilia-quale-assetto-istituzionale-interventi-legislativi-riguardanti-anche-la-materia-elettorale-effetti-e-valutazioni-critiche

[2] Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "*Regione Sicilia: istituzione delle città metropolitane. Non sussistenza dell'obbligo. Per l'istituzione necessita legge costituzionale di modifica dello statuto speciale della Regione.*" in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 11 dicembre 2013 http://www.diritto.it/docs/35755-regione-sicilia-istituzione-delle-citt-metropolitane-non-sussistenza-dell-obbligo-per-l-istituzione-necessita-legge-costituzionale-di-modifica-dello-statuto-speciale-della-regione

3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2.

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali.

8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali.

L'articolo richiama l'obiettivo di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzione dei costi di spesa della Pubblica Amministrazione secondo principi sanciti nell'art. 15 dello Statuto speciale della Regione Sicilia e in attuazione dell'iniziativa legislativa di cui alla l.r. 27 marzo 2013 n° 7.

L'esercizio delle funzioni di governo concerne territori di area vasta. Nella prima fase transitoria residuano i Liberi Consorzi comunali. Fino all'emanazione della legge di completamento disciplinare di cui all'art. 2 della legge in esame, i Liberi Consorzi comunali coincidono con quelli già previsti delle nove province regionali in attuazione delle leggi regionali n° 9/86 e n° 17/89.

La denominazione di provincia regionale viene abolita e sostituita con quella di libero consorzio.

Viene prevista per il libero consorzio la potestà statutaria e regolamentare secondo i principi stabiliti nell'ordinamento dei comuni con particolare riferimento ai settori indicati nel comma 3.

Per quanto concerne il funzionamento degli organi del libero consorzio esso viene rimesso alla disciplina statutaria.

Di seguito il comma 5 prevede: “al fine di determinare l’incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, i liberi consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l’attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell’ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.
Nei restanti commi (6-7-8) viene prevista la continuazione della gestione transitoria dei liberi consorzi già individuati.
In particolare, infine, viene stabilito che il personale in servizio presso le già denominate province regionali conserva il trattamento giuridico-economico acquisito.

Gli obiettivi indicati nel primo comma dell’articolo presuppongono una diversa elaborazione della normativa secondo quanto prescritto dall’art.15 ed in particolare dal successivo art. 16 dello Statuto della Regione. La regola procedurale di detto articolo 16, nella fattispecie in esame, doveva prevedere i criteri di diversa attuazione istituzionale e di assetto locale della Regione.
Invero individuata nella legge n° 9/86 la prima attuazione dell’art. 15 dello Statuto la volontà politica che deriva dalle iniziative legislative in corso sembra essere, non solo quella di continuare a non attuare la detta l.r. n° 9/86, prodromica peraltro della stessa legge fondamentale dello Stato in tema di ordinamento degli enti locali n° 142/90 e successive modifiche, ma di abrogarla o di farne cessare definitivamente l’applicazione.
Di contro la l.r. in esame (n° 8/14) è incompleta in quanto rinvia a successiva normativa disposizioni fondamentali relative alla costituzione ed alle funzioni dei liberi consorzi.
Il modo di legiferare, oggetto di critica, comporta il mantenimento in prima applicazione transitoria dei liberi consorzi comunali come istituiti con la l.r. n° 17/89 e cioè gli attuali liberi consorzi di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
L’ istituzione “libero consorzio comunale” indicata nella l.r. n° 9/86 e prima nell’art. 15 dello Statuto speciale della Regione, ha perso l’aggettivo “comunale”.
Ne consegue che va posposto alle parole “libero consorzio” l’indicazione del comune o della città capofila del consorzio medesimo.
Trattandosi di attuazione comunque dell’art. 15 dello Statuto della Regione l’aggettivo “comunale” resta fondamentale perché trattasi di organizzazione locale della Regione senza possibilità di diverso riferimento.
In ordine al rinvio esplicitato all’ordinamento dei comuni, si rileva che sia i comuni che i liberi consorzi già denominati province regionali sono amministrazioni locali (cfr. con riferimento anche alla parte elettorale, le l.r. n° 9/86 e n° 26/93) e che si configura soltanto, anche nella regione Sicilia, l’ordinamento degli enti locali.
Peraltro in attuazione dell’articolo 26 della l.r. n° 30/2000 è stato redatto il testo

coordinato delle disposizioni relativi all'ordinamento degli enti locali.
Detto testo coordinato è pubblicato nella G.U.R.S. n° 20 del 9/5/2008, in modo non legittimo in quanto privo dell'indicazione della disposizione legislativa che lo prescrive e dell'autorizzazione presidenziale di approvazione.
Detto testo coordinato presuppone l'aggiornamento, anche con la normativa settoriale di che trattasi, al fine dell'emanazione del nuovo ordinamento degli enti locali in Sicilia (cfr. prefazione dell'opera).
Per quanto concerne l'indicazione geografica di "territorio di area vasta" si rileva che la caratterizzazione del libero consorzio, trattandosi di amministrazione locale, va riferita anche a livello sovracomunale delle funzioni o delle competenze attribuite al libero consorzio.
Il comma 5, poi, appare irrazionale e contraddittorio quando prevede, prima dell'assegnazione delle competenze e delle funzioni ai liberi consorzi, la possibilità di costituire strutture pluricomunali con intervento anche della Regione di carattere normativo.
In tal modo viene prodotto l'effetto contrario della prospettata maggiore efficienza dei servizi e delle funzioni locali, collegata invero, alla semplificazione strutturale, alla semplificazione procedimentale e alla chiarezza e non contraddittorietà della normativa.
Per quanto concerne infine il comma 7, è necessario richiamare, in tema di trattamento economico-giuridico del personale, l'istituto della successione che consente, in ipotesi di diverso trattamento, l'assorbimento della maggiore quota di trattamento posseduta, con riconduzione finale al trattamento dell'ente in cui il soggetto viene trasferito.
Quanto precede, al fine di evitare speculazioni e pesante contenzioso che sono intervenuti in tema di A.P.I.T., con il risultato finale di caricare tutta la spesa del personale alla Regione, pur essendo rimaste immutate le competenze trasferite alle ex province regionali.

Art. 2. Norme per la costituzione e l'adesione ai liberi consorzi.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;

b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio.

2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.

3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.

4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo.

7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

La disposizione, al comma 1, disciplina la possibilità di costituire, con delibera del consiglio comunale adottato con il quorum dei 2/3 dei suoi componenti, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge e cioè entro il 24 settembre 2014, ulteriori liberi consorzi, purchè ricorrano i requisiti previsti in tema di continuità territoriale dei comuni e di una popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
I successivi commi 5 e 6 poi prevedono: "la delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale. Decorso il termine di cui al comma 1 (24 settembre 2014), il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo".

L'articolo 2 prospetta una disciplina diversa per la costituzione ed adesione ai liberi consorzi comunali da quella dell'art.5 della l.r. n° 9/86.
Invero l'indicazione del termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. n° 8/14 in esame costituisce soltanto una prima applicazione per la costituzione dei liberi consorzi voluti dalla legge.
Ne consegue che la facoltà di deroga consentita ai consigli comunali non deve trovare limite temporale, essendo rimesso alla libera determinazione della collettività interessata, unica legittimata all'iniziativa (la quale non può essere rimessa all'Esecutivo regionale).
Il limite della popolazione è stabilito in 180.000 abitanti (nella precedente l.r. n° 9/86 era 230.000 abitanti).
Il requisito della maggioranza dei 2/3 dei componenti previsto per la deroga di appartenenza sembra eccessivo ritenendo che basti quella generale della maggioranza assoluta dei componenti (come per i referendum).

Per quanto concerne le modalità di svolgimento del referendum confermativo si rileva che necessita disciplina aggiuntiva di legge attesa la rilevanza della materia in tema di costituzione di enti locali (cfr. giurisprudenza relativa all'art. 133 della Costituzione).
Per quanto concerne il comma 7 dell'articolo si rinvia alla trattazione del successivo articolo 9.
Non sono chiare le disposizioni relative al ricorso al referendum (la popolazione può essere diminuita a 150.000 abitanti come da successiva norma), le verifiche territoriali e la destinazione dei territori che in sostanza vengono stralciate.

Art. 3 Organi dei liberi consorzi

1. Sono organi dei liberi Consorzi:
a) l'Assemblea del libero Consorzio;
b) il Presidente del libero Consorzio;
c) la Giunta del libero Consorzio.
2. Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio.
3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.
4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Detto articolo disciplina gli organi, ponendo la novità del mancato ricorso all'elezione diretta, nonché l'esclusione di ogni carico di onere di spesa relativo alla prestazione della funzione o carica ed al rimborso spese a carico dei comuni.

La disposizione introduce le novità dell'elezione di secondo livello degli organi dei liberi consorzi e la gratuità dell'esercizio delle funzioni nonchè il rimborso spese a carico dei comuni.
Con richiamo del contributo[3] di cui all' articolo pubblicato nella rivista on line "diritto.it" dell'11/12/2013, sembra che la disposizione concluda una serie di innovazioni elettorali mirate al perseguimento di interessi delle forze politiche o dei partiti, attenuando ulteriormente, in particolare nel governo di strutture locali che hanno la cura della persona e del territorio, la sostanziale partecipazione dei cittadini sancita nell'articolo 1 della Costituzione.
Trattandosi tra l'altro di elezione di secondo livello, la gestione dei liberi consorzi e la governabilità afferente è rimessa esclusivamente agli accordi tra i partiti. La

[3] Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "*Regione Sicilia: istituzione delle città metropolitane. Non sussistenza dell'obbligo. Per l'istituzione necessita legge costituzionale di modifica dello statuto speciale della Regione.*" in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 11 dicembre 2013 http://www.diritto.it/docs/35755-regione-sicilia-istituzione-delle-citt-metropolitane-non-sussistenza-dell-obbligo-per-l-istituzione-necessita-legge-costituzionale-di-modifica-dello-statuto-speciale-della-regione

conseguente carente funzionalità per la complessità di composizione degli organi del libero consorzio rende poco agevole o bloccata l'attività amministrativa di competenza.
In relazione poi al tipo di attività amministrativa demandata o meglio da demandare ai liberi consorzi la vera innovazione consiste non nella ripetizione dell'elezione congiunta in atto prevista dalla l.r. n° 26/93, ma dall'introduzione del modello anglosassone che riconosce all' organo monocratico la compiuta attività gestionale, lasciando a ridotte assemblee soltanto atti di fondazione normativa. Come è noto il tentativo legislativo in merito effettuato con la l.r. n° 7/92 e anche n° 26/93 è stato azzerato con la modifica successiva della l.r. n° 35/97.
Per quanto concerne la gratuità delle funzioni demandate (o da demandare) si rileva che sin dal governo Prodi la legislazione sia nazionale che regionale è stata molto attenta al ridimensionamento dei compensi o indennità di che trattasi. Non si considera poi che in medesimi soggetti ricadono le funzioni di sindaco di comune da una parte, e, dall'altra, funzioni di organi diversi di medesimo ente (libero consorzio). Quanto precede comporta problematiche in ordine ad incompatibilità per cumulo di cariche e per quanto attiene lo status di amministratore locale e incide peraltro, in modo sostanziale, sulla funzionalità degli organi di che trattasi.

Art. 4 Assemblea dei liberi consorzi.

1. L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico amministrativo del libero Consorzio.
2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.
3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 4 prevede che l'Assemblea del libero consorzio è composta dai sindaci dei comuni che ne fanno parte e che la perdita della qualità di sindaco si riverbera sulla qualità di componente dell'assemblea di che trattasi.
Tocca all'Assemblea l'adozione del regolamento per il proprio funzionamento; nulla è previsto per quanto concerne il periodo di carica degli organi del libero consorzio.

Per quanto concerne il funzionamento dell'assemblea il precedente articolo 1 della legge stabilisce i criteri per l'adozione secondo i principi ivi richiamati.
Sul piano ordinamentale il libero consorzio riflette le competenze degli organi come stabilito nell'ordinamento degli enti locali, confermato dalla legge n° 35/97 e dalla l.r. n° 48/91 e successive modifiche.
Si ripete pertanto la configurazione dell'Assemblea di che trattasi come organo politico amministrativo del libero consorzio.
Eguale riferimento si ha per quanto concerne la giunta del libero consorzio disciplinata dal comma 1 dell'articolo 6 della legge in esame (organo esecutivo del libero consorzio).
Si ritiene quindi del tutto inopportuna e dannosa l'introduzione dell'elezione di

secondo livello prevista, già oggetto di sperimentazione in modo infausto nella nostra Regione.
Necessita pertanto non solo ripristinare l'elezione diretta da parte dei cittadini ma anche innovare il sistema di gestione del consorzio come già evidenziato.
Si ritiene necessario ribadire che è estremamente complessa e poco funzionale la concreta attività di detti organi e si aggiunge, anche quella del Presidente in quanto la governabilità del libero consorzio è rimessa esclusivamente agli accordi tra le forze politiche.

Art. 5 Presidente del libero Consorzio.

1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio.
2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.
3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.
7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato.
8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea.
9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

L'art. 5 disciplina le modalità di elezione di secondo grado del Presidente del libero Consorzio, nonché la cessazione automatica dalla carica di presidente venuta meno la qualità di sindaco di comune competente rivestita, e gli interventi della Autorità di

vigilanza competente. Al penultimo comma la disposizione prevede anche la rimozione dei soggetti di che trattasi.
I commi sei e sette estendono gli istituti della rimozione e della mozione di sfiducia al presidente.

Il presidente viene eletto con ulteriore elezione di secondo grado da parte dell'assemblea generale (secondo livello di rappresentanza, il primo livello riguarda l'assemblea dei sindaci).
Pur non trattandosi di elezione diretta e quindi senza vincoli da parte dei cittadini, è rimessa alla determinazione delle forze politiche la cessazione del presidente per mozione di sfiducia.

Rimane la garanzia, si presume attivata dall'assemblea del consorzio, di provvedimento di rimozione del presidente.
La rimozione, come è noto, è un istituto di carattere generale sempre riconducibile all'attività di vigilanza dello Stato o della Regione, secondo ambiti esplicati di riserva di competenza.
E' necessario infine stabilire tempi e modalità di ricorso a nuova elezione.

Art. 6 Giunta del libero Consorzio

1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.
2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.
3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio.

La disposizione disciplina in modo particolare la composizione del Collegio, il rinvio a futura legislazione per quanto concerne il numero dei componenti e infine le modalità di sostituzione degli assessori.
Riprendendo l'innovazione della compatibilità della carica dei consiglieri con la carica degli assessori (innovazione in materia elettorale della quale si è fatto cenno), la scelta può ricadere anche su un componente dell'assemblea.
La giunta è confermata come organo esecutivo del libero Consorzio.

Tale ultima prescrizione rende sempre più necessaria sia l'introduzione dell'elezione diretta e separata dell'organo monocratico e dell'assemblea collegiale del libero consorzio, alla quale dovrebbero essere demandate esclusivamente funzioni di carattere normativo e ciò se si vuole perseguire un'azione amministrativa rapida ed efficiente, investendo e responsabilizzando l'apparato burocratico per gli atti di competenza.

Art. 7 Città metropolitane.

1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.

La disposizione prevede in sede di prima applicazione l'istituzione delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, riconoscendo i comuni e i territori come individuati in d.p. reg. 10 Agosto 1995 pubblicato nella G.U.R.S. della Regione il 21/10/1995 n° 54.

Con richiamo del contributo[4] dato con l'articolo pubblicato l'11/12/2013 nella rivista on line diritto.it, sul piano costituzionale si ribadisce che la modifica di assetto organizzativo dell' articolo 15 dello Statuto doveva presupporre modifica costituzionale. Si osserva poi che la volontà di modifica dell'assetto dell'art. 15 dello Statuto, con l'introduzione delle città metropolitane, come attuato con la l.r. n° 9/86, doveva comportare altresì apposita proposta di modifica costituzionale.
Egualmente l'attività legislativa doveva essere preceduta da apposita delibera dell'assemblea regionale che stabiliva i criteri del diverso assetto dell'organizzazione istituzionale della Regione secondo il successivo art. 16 dello Statuto.
Invero per quanto concerne le funzioni si richiama quanto già compiutamente disciplinato dall' articolo 21 della l.r. n° 9/86.
Si consideri , in ordine alla delimitazione delle aree metropolitane che l'Assessorato regionale degli enti locali aveva espresso riserve sulla delimitazione in particolare di quelle di Messina e di Catania, ma le stesse non sono state prese in considerazione. Invero la delimitazione dell'area metropolitana di Catania dovrebbe escludere i comuni compresi nell' Ente Parco Etna, in quanto soggetti a diversa istituzione (Ente Parco dell'Etna) e disciplina.
Per quanto concerne la mega area metropolitana di Messina, la stessa non va condivisa per la sua ampiezza, che comprende anche le Isole Eolie, per un totale di 51 comuni interessati e una popolazione di 243.262 abitanti (censimento 2011).
Si ribadisce che vanno conservate le funzioni dell'area metropolitana senza istituire la città metropolitana che comporta riflessi ordinamentali sulle competenze dei comuni ricadenti nell'area e quindi una rivoluzione di attività amministrativa del tutto evitabile nell'attuale periodo di grave crisi economica e sociale. Si aggiunge che la disciplina specifica afferente manca nell'ordinamento locale siciliano.

---

[4] Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "*Regione Sicilia: istituzione delle città metropolitane. Non sussistenza dell'obbligo. Per l'istituzione necessita legge costituzionale di modifica dello statuto speciale della Regione.*" in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 11 dicembre 2013 http://www.diritto.it/docs/35755-regione-sicilia-istituzione-delle-citt-metropolitane-non-sussistenza-dell-obbligo-per-l-istituzione-necessita-legge-costituzionale-di-modifica-dello-statuto-speciale-della-regione

La questione della necessità dell'istituzione della città metropolitana si ritiene sia stata già definita e risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 286 del 1997; in tal modo anche nella Regione Sicilia si è in grado di assicurare l'esercizio delle rilevanti funzioni di area metropolitana.
E' da osservare di contro che le ex province regionali di Catania, Messina e Palermo non hanno curato né i piani provinciali urbanistici prescritti dall'articolo 12 nè quelli specifici delle aree metropolitane del successivo art. 21 della l.r. n° 9/86, oltremodo necessari per consentire idonea progettazione di accesso, di sosta, di transito e di insediamenti commerciali e produttivi.

Art. 8 Organi delle città metropolitane.

1. Sono organi delle Città metropolitane:
a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;
b) il Sindaco metropolitano;
c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.
2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana.
3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.
4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

L'articolo 8 disciplina gli organi delle città metropolitane individuati nella conferenza, nel sindaco e nella giunta della città metropolitana.
E' prevista la cessazione della carica per i soggetti facenti parte di organi, verificatasi la perdita della qualità di sindaco componente. La disposizione prevede inoltre una riserva di legislazione per quanto concerne l'elezione del sindaco e la composizione della giunta metropolitana.
L'elezione della giunta metropolitana è di pertinenza della conferenza metropolitana. Come per i liberi consorzi le funzioni dei soggetti eletti organi sono a titolo gratuito. Nulla è previsto per quanto concerne il rimborso delle spese per il quale necessita apposita prescrizione legislativa ed il periodo di carica.

Per quanto concerne sia l'adozione del piano provinciale che del piano urbanistico dell'area metropolitana nonché il necessario riesame delle delimitazioni effettuate, con trasferimento di risorse e di personale, non risultano intraprese iniziative da parte dell'esecutivo regionale.
E' da rilevare che dopo la pubblicazione dei decreti presidenziali di che trattasi costante e continua è stata l'attività propulsiva del competente ufficio studi dell'Assessorato degli enti locali (mirante anche ad ottenere delle semplici direttive); l'ultima relazione risale all'anno 2004.
Invero la mancanza di attenzione urbanistica al problema, che già rende difficoltose

le vie di accesso e transito alle tre città menzionate, pone grossi problemi di natura tecnica, e soprattutto di natura finanziaria per l'aggregazione funzionale di che trattasi.
L'espletamento infine degli adempimenti urbanistici relativi alle aree di che trattasi avrebbe consentito sia un'attività progettuale esecutiva che l'utilizzazione di risorse disponibili per infrastrutture.
Si osserva infine che quello che interessa non è costituire un'altra struttura quale la città metropolitana, con problematiche varie in ordine all'esercizio di funzione ordinaria, ma di consentire il proficuo esercizio delle funzioni metropolitane come previsto dagli articoli 19, 20 e 21 della l.r. n° 9/86.
Invero le funzioni non metropolitane possono benissimo aggiungersi a quelle del libero consorzio, mentre, diversamente, enormi problemi si potrebbero porre con il conferimento delle funzioni ad altra nuova struttura (città metropolitana).
Infine non è da sottovalutare che a livello nazionale la ridistribuzione di competenze delle ex province alle città metropolitane ha dato grossi problemi di individuazione da una parte, dall'altra ha posto la necessità di una diversificazione regionale per aspetti particolari.

Art. 9 Norme per il distacco e l'adesione alle città metropolitane.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.

2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

La disposizione prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (24 settembre 2014):

a. i comuni ricompresi nelle aree metropolitane possono distaccarsi e aderire al libero consorzio con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dai componenti " ove si riscontri la continuità territoriale ".
b. I comuni inclusi nei liberi consorzi possono distaccarsi dai medesimi per aderire ad una città metropolitana purchè la delibera consiliare venga adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e sussista la continuità territoriale.

Le peculiari delibere menzionate vengono trasmesse all'Assessorato regionale delle

autonomie locali e della funzione pubblica per verifica dei requisiti e pubblicazione nella G.U.R.S. della regione con elenco delle medesime.
La riserva di legislazione operata con il citato art. 2 della legge prevede altresì eventuali modifiche del territorio delle città metropolitane conseguenti all'applicazione della legge.

La carenza della normativa relativa ai liberi consorzi configurati ed alle città metropolitane istituite, con rinvio a futura legislazione (confronta art. 2) in tema di funzioni e competenze attribuite, rende irrazionale le disposizioni emanate in tema di distacchi e aggregazioni dai liberi consorzi alle città metropolitane e viceversa.
Peraltro la normativa regionale, come evidenziato nel contributo[5] di cui all'art. citato dell'11/12/2013, non conteneva né in atto contiene disposizioni di rinvio o di applicazione della normativa statale. I quorum previsti della maggioranza assoluta e dei 2/3 della delibera consiliare comunale rendono diseguali il passaggio dal libero consorzio alla città metropolitana; nello stesso contesto è prevista la deroga al limite di popolazione di 180.000 abitanti ridotto a 150.000 abitanti.
In sede di disposizione di disegno di legge è poi previsto che l'Esecutivo regionale individui i territori in base alla proposta comunale fermo restando i requisiti di legge (continuità territoriale e popolazione non inferiore a 150.000 abitanti).
E' necessario in ogni caso procedere sia alla rettifica delle aree metropolitane di riferimento sia conservare sul piano strutturale al libero consorzio le funzioni metropolitane di che trattasi.
Quanto precede anche nella considerazione della gravità delle condizioni economico-sociali della Regione Sicilia e dall'obbligo pertinente di evitare sconvolgimenti del sistema locale, già carente di adeguate risorse finanziarie.

Art. 10 Funzioni dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane.

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.
2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.

La riserva di legge di cui all'art. 2 prescrive futura attribuzione di funzioni e di competenze, non solo ai Liberi consorzi e alle città metropolitane (enti locali destinatari), ma anche in modo variegato "ai comuni, alla regione o agli enti regionali".

Vengono in modo vago riconosciute ai consorzi ed alle città metropolitane "funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia

[5] Cesare Augusto Sirna - Marco Sirna - Antonino Sirna, "*Regione Sicilia: istituzione delle città metropolitane. Non sussistenza dell'obbligo. Per l'istituzione necessita legge costituzionale di modifica dello statuto speciale della Regione.*" in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 11 dicembre 2013 http://www.diritto.it/docs/35755-regione-sicilia-istituzione-delle-citt-metropolitane-non-sussistenza-dell-obbligo-per-l-istituzione-necessita-legge-costituzionale-di-modifica-dello-statuto-speciale-della-regione

territoriale, ambientale, di trasporto e di sviluppo economico".
Da una parte si fa riserva di legislazione per quanto concerne servizi e competenze dei liberi consorzi e delle città metropolitane, dall'altra si individuano come destinatari enti e precisamente comuni, regioni o enti regionali.

La disposizione non solo demanda a futura legislazione le compiute attribuzioni dei liberi consorzi e delle città metropolitane ma opera altresì un aggiuntiva attribuzione generica, sempre futura, a diversi soggetti pubblici.
Diversamente dalla legge regionale n° 9/86 la disposizione contiene poi un accenno su competenze (fondamentali) in ordine allo sviluppo economico, alla pianificazione urbanistica ed alla tutela dell'ambiente; in modo vago, si ripete, in quanto non vengono individuati modalità e strumenti operativi (piani, programmi e controlli).

Art. 11 Soppressione di enti

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.
2. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.
3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

La disposizione prevede la soppressione di enti, agenzie ed organismi che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi e alle città metropolitane.

La norma prevede che con futura legislazione debba essere applicato il divieto sancito.
In un quadro confuso e peraltro da definire di funzioni dei liberi consorzi e delle città metropolitane appare contraddittorio porre divieti, a diversi organismi, di attribuzioni di dette amministrazioni locali.

Art. 12. Condizioni per il distacco dal libero consorzio e dalla città metropolitana.

1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.
2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo,

Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.

La disposizione prevede che il distacco dal libero consorzio o dalla città metropolitana è possibile soltanto se ricorrono i requisiti della continuità territoriale e della sussistenza di una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.
L'elenco delle delibere comunali pertinenti viene pubblicato secondo criterio cronologico di invio.

Non si comprende perché viene dichiarata come norma transitoria la disposizione in esame. Invero la deroga ai 180.000 abitanti è stata già trattata nell'articolo 9 della legge. E la novità sostanzialmente si riconduce alla priorità cronologica dell'invio delle deliberazioni. Trattasi di disposizioni non chiare e mirate circa l'assetto locale.

Art. 13 Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.

E' prevista nelle more dell'approvazione della legge normativa complementare di cui all'art. 2, più volte richiamato, nonché all'insediamento dei nuovi organi, la continuità di gestione straordinaria dei liberi consorzi come individuati, non oltre la data del 31 ottobre 2014. La norma ha invero carattere transitorio ma si opina che necessiterà nuovo termine per il passaggio delle consegne.

Il termine del 31 ottobre 2014 per la definizione della normativa di che trattasi e l'insediamento dei nuovi organi locali sembra eccessivamente ridotto.
Ne conseguirà un' ulteriore proroga di gestione straordinaria estesa al successivo anno 2015.
Per quanto concerne i soggetti nominati commissari, il riferimento esclusivo del Presidente della regione a funzionari dello stato è da correggere in quanto viola la legge, discrimina non rendendo eguali i funzionari regionali e quelli statali e infine lede la dignità dell'apparato burocratico regionale .

Art. 14 Promozioni di accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria.

1. La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatorie ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Nella more dell'approvazione di cui all'art. 2, la regione, d'intesa con la città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

Confermando quanto già sostenuto in ordine alla conservazione al libero consorzio competente di Messina delle funzioni di area metropolitana , si ritiene che trattasi di funzioni peculiari differenziate riguardanti i servizi di trasporto marittimo tra le due sponde dello Stretto, con l'individuazione di punti differenziati di imbarco e di collegamento con la rete autostradale.
Si osserva che interventi ed accordi secondo la prospettata ed ulteriore modifica del titolo V della Costituzione vadano riconosciuti allo Stato e non alla Regione trattandosi di opere infrastrutturali di rilevanza nazionale.

Considerazioni finali

Si conclude con il ritenere la normativa esaminata irragionevole, non compiuta, contraddittoria, poco chiara, carente di obiettivi specifici, tra l'altro non adeguata ai bisogni ed alle necessità dei cittadini in un momento di grave crisi economico-sociale in cui versa l'Italia ed in particolare la Sicilia.
Non si può affrontare il tema di riforma delle amministrazioni locali, cioè delle competenze e delle funzioni, si ribadisce, che riguardano la cura della persona e del territorio ovvero i diritti fondamentali dei cittadini, con una normativa siffatta.
Invero sembra che a essere interessati ad una riforma del genere siano in concreto le parti sociali (partiti e sindacati).

L'inadeguatezza legislativa consegue, e si accompagna, a precedente normativa approvata in violazione di principi fondamentali dettati dalla Costituzione e, per tale motivazione, suscettibile di valutazione e di applicazione delle prescritte sanzioni di rimozione e di scioglimento riferibili all'organo monocratico e all'organo collegiale eletti.
In particolare, oltre quanto evidenziato in materia elettorale, in ordine alla carenza di rappresentanza cui si riferisce l'art. 1 della Costituzione, necessita idonea azione legislativa riguardo l'effettiva governabilità delle amministrazioni locali (e anche della Regione) non assicurata dai sistemi elettorali in atto. Le scelte sono rimesse

esclusivamente ad accordi tra i partiti ,accordi che vanificano le possibili scelte dei cittadini in sede di votazione. Sarebbe pertanto auspicabile non rinviare ulteriormente l'attuazione dell'art.49 della Costituzione.

In tema poi di precariato degli Enti locali e della Regione, in sede di contributi apportati con articoli già menzionati, emergono gravi violazioni degli articoli 97 e 98 della Costituzione, disposizioni queste poste a tutela della parità dei cittadini di fronte alla legge.

Il riferimento di base è all'art. 97 della Costituzione che prescrive, in tema di pubbliche assunzioni , da una parte la pregiudiziale valutazione delle risorse umane occorrenti, dall'altra il ricorso a selezione che assicuri il merito nonché parifichi le aspettative dei cittadini.

Non vengono correttamente applicate in tema di scelta dei dirigenti generali misure base di professionalità e di individuazione degli ambiti di prelievo, successivamente peraltro non oggetto di valutazione in sede di riscontro dei risultati di attività. Tale necessario riscontro non si verifica neanche nei casi di conferma o diversa attribuzione di incarichi.

Si ricorda al riguardo che permane l'art. 98 della Costituzione e che va osservata con requisiti rigorosi l'autonomia di azione dei manager nominati, i quali continuano ad essere fonte di garanzia per i cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Assumono rilievo poi con riguardo alla strutturazione del bilancio della Regione le violazioni in tema di poste o partite del documento contabile in violazione dell'art. 81 della Costituzione e delle norme di stabilità sancite dalla CEE .

Si richiamano in merito le considerazioni tecniche contenute nel ricorso del Commissario dello Stato contro la legge finanziaria regionale dell'anno 2014.

Palermo 14 luglio 2014

Dr. Cesare Augusto Sirna
Avv. Antonino Sirna
Avv. Marco Sirna